



## DEPENALIZZAZIONE

L'Ufficio si occupa di violazioni di norme depenalizzate in materie diverse: (LL.RR. 18/95 e 28/99 (svolgimento di commercio su aree pubbliche ed in sede stabile), della Legge 287/91 (somministrazione di alimenti e bevande), della Legge 16/01/2003 n° 3 (tutela della salute dei non fumatori), del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 recante "norme in materia di tutela ambientale" dell'art. 12 D.P.R. del 21/03/1978, NR 59 ( comunicazione di cessione immobile alla locale autorità di P.S), dei regolamenti comunali (Tosap, Gestione dei rifiuti, ecc) del Tulpas, approvato con R.D. 18/06/31, n° 773, ecc.,).

Le sanzioni amministrative possono essere raggruppate in due categorie:

- a. sanzioni amministrative " pecuniarie " che prevedono quindi il versamento di una somma di denaro;
- b. sanzioni amministrative " non pecuniarie " che prevedono forme diverse dal versamento di una somma di denaro e che consistono, nell'emissione di un provvedimento volto ad interdire il proseguimento di una attività illecita (Chiusure, sospensioni, diffide, rimozioni).

La Legge 689/1981 ha introdotto importanti innovazioni al sistema sanzionatorio amministrativo, ed anche dopo la recente modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 Ottobre 2001, nr. 1, deve essere considerata un vero e proprio "codice" di orientamento, al quale anche il legislatore deve far riferimento nell'emanare norme inerenti gli illeciti amministrativamente sanzionabili. Tutta la materia regolamentata da questa Legge e dalle altre leggi depenalizzatrici susseguitesi nel tempo, dagli operatori del settore comunemente viene definita "Depenalizzazione".

L'Organo di Polizia accertata la violazione procede alla contestazione immediata della stessa ovvero alla sua successiva notifica al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido che deve avvenire, pena la decadenza del procedimento, entro il termine di 90 giorni, per coloro che risiedono nel territorio nazionale e 360 giorni per coloro che risiedono nel territorio Nazionale. Qual'ora l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile.

Gli interessati, ove consentito, hanno facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo edittale (art. 16/1° comma Legge 689/81), entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione. La ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta al comando verbalizzante.

### **Competenze e servizi offerti**

#### **Ricorso avverso il verbale**

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono proporre ricorso, all'Autorità competente indicata nel verbale, con scritti difensivi, o chiedere l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, corredati da eventuale documentazione che si intende produrre e possono altresì, chiedere di essere sentiti.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, per cui gli scritti difensivi



eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il pagamento della sanzione.

### **Ordinanza Ingiunzione**

- a. Decorso 60 giorni dalla contestazione e/o notifica del verbale senza che l'interessato abbia proposto ricorso o pagato la sanzione, l'organo accertatore invia il verbale corredato dal rapporto e da eventuali ulteriori atti. L'ufficio riceve gli atti, constatata la regolarità della contestazione o notifica nonché la fondatezza dell'accertamento, emette ordinanza ingiunzione di pagamento. Del pagamento, secondo le modalità indicate in ordinanza, dovrà esserne data comunicazione all'ufficio Depenalizzazione e Contenzioso
- b. Ove sia stato proposto ricorso l'ufficio provvede all'istruttoria, sentendo gli interessati, che ne abbiano fatta richiesta - a cui sarà notificata la data fissata per l'audizione - redigendo all'uopo apposito verbale delle osservazioni formulate e chiedendo le controdeduzioni all'organo di polizia procedente. Sulla scorta di quanto esposto in sede di audizione ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi l'ufficio se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate solidalmente, altrimenti se ritiene fondate le ragioni poste a base dell'impugnativa emette ordinanza di archiviazione. Del pagamento, secondo le modalità indicate in ordinanza, dovrà esserne data comunicazione.

### **Opposizione Ordinanza Ingiunzione:**

Avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento gli interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica, proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt 22 e 22 bis legge 689/81 e successive modifiche, del luogo in cui è stata commessa la violazione.

### **Rateizzazione:**

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere di pagare in rate mensili l'ordinanza/ingiunzione con l'avvertenza che decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato sarà tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione, presentando richiesta di rateizzazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

### **Riscossione Coattiva:**

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate, comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della L. 689/8, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino alla data di consegna del ruolo al concessionario.

La richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale deve essere effettuata all'Ente concessionario per la riscossione indicato nella cartella medesima.

### **Opposizione a Cartella esattoriale :**





Avverso la cartella esattoriale è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla sua notifica, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689.

La cartella esattoriale è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizione di difendersi – mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dell’ordinanza ingiunzione – o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire.

I motivi in base ai quali è possibile fare ricorso sono a titolo esemplificativo:

- vizio di notifica del verbale;
- sanzione già pagata;
- trasgressore deceduto;
- presentazione entro i termini di ricorso al verbale;
- interessato non più intestatario del veicolo al momento della commessa violazione;
- cartella esattoriale riferente a un verbale notificato più di 5 anni prima.

Può altresì proporsi opposizione (ma i termini sono in queste ipotesi più brevi) avverso gli atti predisposti dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per contestare la legittimità della notifica della cartella esattoriale o eccepire la sussistenza di sopravvenuti fatti estintivi, nonché per contestare vizi di forma della cartella esattoriale.

Il ricorso avverso la cartella non può invece essere proposto per contestare nel merito il verbale. Ciò può avvenire, come già detto, entro i termini per proporre ricorso contro il verbale.

#### **Rimborsi :**

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso.

La richiesta deve precisare la circostanza dell’errore, contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso.

#### **SANZIONI ACCESSORIE :**

L’Ufficio depenalizzazione provvede alla irrogazione delle sanzioni accessorie previste dall’applicazione delle leggi vigenti mediante l’emissione di provvedimenti volti alla inibizione del proseguimento di attività illecite in materia di commercio, in sede fissa o su area demaniale, di pubblici esercizi, ecc.

Avverso il provvedimento volto all’impedimento del proseguimento di un’attività è possibile proporre ricorso innanzi alla Autorità Giudiziaria e secondo i termini indicati nello stesso atto.

#### **TEMPI PER LE PROCEDURE**

Nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

#### **MODULISTICA:**

La modulistica relativa alla domanda di rateizzazione dell’ingiunzione di pagamento, predisposta dall’Ufficio preposto, è consegnata dal personale dell’Ufficio Depenalizzazione e Contenzioso, presso la sede della Direzione.

La stessa potrà essere scaricata on line sul sito [www.comunedicatania.it](http://www.comunedicatania.it)

**Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Belfiore**